



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CALTANISSETTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CALTANISSETTA



Registrazione di Atto Privato

Il 10/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXK , serie 3 , numero 657

data di stipula: 30/06/2026

ident.vo telematico: TXK26L000657000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92076380853

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92076380853				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 160,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





STATUTO

ASSOCIAZIONE «THE BRIDGE JAZZ CLUB»

(Associazione di Promozione Sociale - APS - a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS)

Codice Fiscale: 92076380853

Associazione costituita il 27 febbraio 2024

**Testo vigente dello Statuto a seguito delle modifiche approvate
dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 30/06/26**

TITOLO I – Denominazione – Sede – Durata

ART. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata: «THE BRIDGE JAZZ CLUB».

Codice Fiscale: 92076380853.

L'Associazione è stata costituita in data 27 febbraio 2024.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, operante in forma democratica e ispirata a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, identificata dal Codice Fiscale 92076380853, costituisce naturale prosecuzione e continuità ideale, culturale, associativa, progettuale e organizzativa della preesistente Associazione Culturale «The Bridge Jazz Club», fondata il 27 febbraio 2024, già operante nel territorio con le medesime finalità istituzionali.

La data del 27 febbraio 2024 deve intendersi quale data ufficiale di costituzione e di fondazione dell'Associazione, ancorché siano intervenute successive modifiche statutarie o la successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'Associazione assumerà la denominazione «THE BRIDGE JAZZ CLUB APS» e utilizzerà l'acronimo «APS» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, con gli eventuali adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Possono essere istituite sedi operative, secondarie, delegazioni, punti associativi e spazi culturali, anche in altri Comuni italiani o esteri, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – Finalità – Attività

ART. 3 – Finalità civiche, culturali e sociali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.



In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere, diffondere e valorizzare la musica in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento al jazz, all'improvvisazione, ai generi affini e alla produzione musicale intesa in senso ampio;
- sostenere la musica quale strumento di crescita culturale, coesione sociale, dialogo interculturale, inclusione, benessere personale e collettivo;
- organizzare e promuovere concerti, festival, rassegne, jam session, spettacoli, workshop, seminari, convegni, mostre ed esposizioni a carattere musicale, artistico e culturale;
- realizzare attività formative, didattiche, educative e di ricerca in ambito musicale, artistico e culturale;
- favorire la formazione musicale e culturale di giovani, studenti, musicisti, appassionati e cittadini;
- produrre e diffondere materiale fotografico, audiovisivo, editoriale e multimediale attinente alle proprie finalità;
- promuovere e gestire spazi culturali, jazz club, circoli, sale prove, studi di registrazione e luoghi dedicati alla musica e alla cultura;
- collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, conservatori, accademie, fondazioni, associazioni ed enti del Terzo Settore;
- realizzare scambi culturali, programmi europei, gemellaggi, attività di volontariato e iniziative anche a livello internazionale;
- promuovere la crescita culturale, sociale e turistica del territorio siciliano e nazionale attraverso la costruzione di reti, sinergie e percorsi di sviluppo locale basati sulla cultura.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e sostenere iniziative che utilizzino la musica e le arti quale strumento di inclusione sociale, benessere e crescita della persona, comprese attività in ambito educativo, sociale, riabilitativo e di musicoterapia, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione svolge, in via principale, attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

In particolare, le attività dell'Associazione sono riconducibili alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del CTS:

- lett. d) – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) – formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività di educazione, istruzione, formazione e aggiornamento in ambito musicale, artistico e culturale;
- promozione e valorizzazione della cultura musicale e artistica;
- realizzazione di attività didattiche, divulgative, seminariali e laboratoriali;
- organizzazione di concerti, festival, rassegne, spettacoli, masterclass, incontri culturali, conferenze e manifestazioni artistiche;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e musicale, materiale e immateriale.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, nel rispetto della normativa applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 5 – Attività diverse, secondarie e strumentali

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere:

- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività associative e istituzionali;
- servizi accessori agli associati e ai partecipanti agli eventi;
- vendita di pubblicazioni, materiale editoriale, supporti audiovisivi, merchandising e materiali promozionali;
- attività di sponsorizzazione;
- concessione di spazi;
- organizzazione di viaggi, visite culturali ed iniziative ricreative coerenti con le finalità istituzionali;



- attività di raccolta fondi e crowdfunding;
- attività di consulenza, direzione artistica, management, booking e altre attività tecniche e professionali connesse alle finalità dell'Associazione.

L'individuazione delle attività diverse concretamente esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante la richiesta a terzi (o anche ai soci) di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva e altre forme di sostegno.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III – Associati

ART. 7 – Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti del Terzo Settore e gli altri enti privati che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

La quota associativa è personale, intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione, diverse tipologie di adesione e/o di contribuzione associativa, determinandone annualmente l'ammontare e le eventuali denominazioni (a puro titolo esemplificativo: socio ordinario, sostenitore, benemerito, giovane o altro definito di volta in volta). Le diverse tipologie di contribuzione hanno esclusivamente finalità di sostegno alle attività associative e non comportano differenze nei diritti e nei doveri degli associati, che restano disciplinati dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può designare, con decisione unanime, Soci Onorari tra personalità particolarmente distinte nel campo artistico, culturale e musicale, con particolare riferimento alla musica jazz, che abbiano contribuito in maniera significativa a dare lustro all'Associazione.

Salvo che rivestano anche la qualità di soci ordinari o altra categoria di associati avente diritto di voto, i Soci Onorari non hanno elettorato attivo e passivo e non esercitano il diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8 – Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la tracciabilità e il consenso informato.

La domanda può essere presentata mediante apposito modulo cartaceo, attraverso il sito web dell'Associazione, tramite posta elettronica, piattaforme digitali o strumenti di messaggistica elettronica.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di condivisione delle finalità associative e l'impegno a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di domanda presentata da un minorenne, la stessa deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'acquisizione della qualità di socio avviene con la deliberazione di ammissione e il versamento della quota associativa. L'ammissione comporta l'iscrizione nel Libro degli Associati.

ART. 9 – Diritti degli associati

Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro denominazione e/o contribuzione, hanno uguali diritti e uguali doveri.

Ogni associato ha diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, intervenire alle Assemblee, esprimere il proprio voto, eleggere gli organi sociali, candidarsi alle cariche associative e consultare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ogni associato dispone di un solo voto.

ART. 10 – Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, all'osservanza degli eventuali regolamenti interni, al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali, al versamento della quota associativa annuale e al mantenimento di comportamenti coerenti con le finalità associative e rispettosi del buon nome dell'Associazione.



ART. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative o dei contributi versati.

ART. 12 – Recesso

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso produce effetto dalla data di annotazione nel Libro degli Associati.

ART. 13 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non osservi il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni o le deliberazioni degli organi associativi;
- che svolga attività contrarie agli interessi o alle finalità dell'Associazione;
- che arrechi o possa arrecare gravi danni morali, patrimoniali o di immagine all'Associazione;
- che tenga comportamenti incompatibili con i principi e le finalità associative.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Il socio escluso può chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

TITOLO IV – Volontari e lavoro

ART. 14 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione, della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, salvo quanto eventualmente consentito dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione provvede all'iscrizione in apposito Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e garantisce ai medesimi le coperture assicurative obbligatorie previste dalla normativa vigente.

ART. 15 – Lavoratori, collaboratori e incarichi retribuiti

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.

L'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto tra volontari e lavoratori retribuiti.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione.

L'Associazione può tuttavia conferire ai propri associati, compresi i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente, incarichi di natura professionale, artistica, tecnica, gestionale, organizzativa, amministrativa, di direzione artistica, progettazione culturale, consulenza, docenza, coordinamento, management, produzione, comunicazione o altre prestazioni specifiche, purché:

- l'incarico sia distinto e autonomo rispetto alla carica associativa ricoperta;
- la prestazione sia effettivamente resa nell'interesse dell'Associazione e necessaria o utile al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il compenso sia proporzionato all'attività svolta, alle competenze professionali richieste e alle responsabilità assunte e sia coerente con i compensi normalmente praticati per analoghe prestazioni;
- il conferimento dell'incarico sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione obbligatoria del soggetto interessato e con adeguata motivazione risultante dal verbale;



- il conferimento dell'incarico non determini, neppure indirettamente, distribuzione di utili o avanzi di gestione né comporti situazioni di conflitto di interessi in contrasto con le finalità dell'Associazione

I compensi eventualmente corrisposti devono essere conformi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ed alle ulteriori norme di legge applicabili e non possono in ogni caso superare i limiti previsti dalla normativa vigente né essere superiori ai corrispettivi normalmente praticati sul mercato per prestazioni analoghe, tenuto conto della natura, della complessità, e delle responsabilità dell'incarico conferito.

TITOLO V – Risorse economiche – Patrimonio – Bilancio

ART. 16 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi e progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e attività di raccolta fondi;
- sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e consentita dalla legge.

ART. 17 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili, dei diritti e delle disponibilità economiche di cui l'Associazione è titolare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio e il fondo comune dell'Associazione sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra gli associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio ovvero del rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione alle dimensioni economiche dell'Associazione.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i maggiori termini eventualmente consentiti dalla legge.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione provvede al deposito del bilancio e degli ulteriori documenti eventualmente previsti dalla normativa vigente, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

ART. 19 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge o qualora nominato dall'Assemblea;
- il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.



Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

ART. 20 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- L'Assemblea può svolgersi in presenza, mediante strumenti di telecomunicazione o in modalità mista.

La partecipazione in videoconferenza è ammessa purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione, la possibilità di intervenire nella discussione, la possibilità di esercitare il diritto di voto e la contestualità delle deliberazioni.

Il verbale dell'Assemblea deve indicare il luogo in cui si trova il Presidente, il quale costituisce il luogo di tenuta dell'adunanza ai fini legali.

ART. 21 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca l'Organo di Controllo, ove previsto;
- elegge e revoca il Revisore Legale dei Conti, ove previsto;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci in materia di ammissione o esclusione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 22 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori;
- sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- sulle operazioni straordinarie eventualmente consentite dalla legge.

ART. 23 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Controllo, ove nominato.

In tali casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione mediante e-mail, PEC, messaggistica elettronica, pubblicazione nell'area riservata del sito internet associativo, affissione presso la sede sociale o ogni altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione, l'eventuale piattaforma telematica e la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno quarantotto ore prima della riunione.

ART. 24 – Validità dell'Assemblea e votazioni

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato dispone di un voto.

Ogni associato può rappresentare per delega scritta non più di un altro associato.



Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 25 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

ART. 26 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante lettera, e-mail, PEC, messaggistica elettronica o altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in presenza, in videoconferenza o in modalità mista.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale conservato agli atti dell'Associazione.

ART. 27 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predispone il bilancio;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- determina la quota associativa annuale;
- predispone eventuali regolamenti interni;
- stipula contratti, convenzioni e accordi;
- delibera la partecipazione a bandi, progetti e partenariati;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali;
- nomina responsabili di settore, collaboratori, consulenti, direttori artistici e coordinatori di progetto;
- delibera sui compensi e sugli incarichi previsti dall'art. 15 del presente Statuto;
- delibera l'istituzione di sedi operative e il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Caltanissetta;
- compie ogni altro atto necessario al conseguimento delle finalità associative.

ART. 28 – Decadenza e sostituzione dei consiglieri

I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni, revoca, perdita della qualità di socio, impedimento permanente o decesso.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione fino alla prima Assemblea utile, che procede alla ratifica.

I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade e i consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro trenta giorni per il rinnovo dell'organo.

ART. 29 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, coordina l'attività dell'Associazione, sottoscrive gli atti e la corrispondenza dell'Associazione e compie gli atti di ordinaria amministrazione.



In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 30 – Conflitto di interessi

I componenti degli organi sociali devono agire nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Il componente che abbia un interesse personale, diretto o indiretto, in una determinata operazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo e astenersi dalla relativa deliberazione.

ART. 31 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 o qualora l'Assemblea ne ritenga opportuna l'istituzione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione ed esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 32 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è nominata nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 33 – Libri sociali e trasparenza

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla legge e, in particolare, il Libro degli Associati, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro dell'Organo di Controllo, ove nominato, e il Registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo modalità che garantiscano la tutela della riservatezza e il regolare funzionamento dell'Associazione.

TITOLO VII – Scioglimento

ART. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

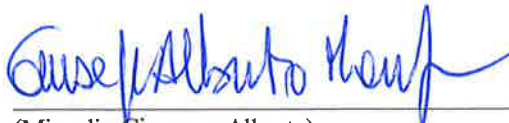
È in ogni caso vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo agli associati.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

ART. 35 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e di Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo


(Miraglia Giuseppe Alberto)

Il Segretario


(Lachina Ettore Antonio)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 657 Serie 3 il 10/07/2026
Esatte euro 260,00 (Incassato euro 100)
di cui euro 160,00 per imposta di bollo con versamento
del 02/07/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DOT. P. PIETRO ABBONDATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali

